

**Civile Ord. Sez. U Num. 30756 Anno 2018**

**Presidente: SPIRITO ANGELO**

**Relatore: CHINDEMI DOMENICO**

**Data pubblicazione: 28/11/2018**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

### **ORDINANZA**

sul ricorso 4496-2018 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla:

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CASERTA, con  
ordinanza n. 2066/17 emessa l'11/7/2017

397  
18

nella causa tra:

CARUSO FRANCESCA;

**- ricorrente non costituitasi in questa fase -**

**contro**

AGENZIA RISCOSSIONE CASERTA EQUITALIA SERVIZI DI  
RISCOSSIONE S.P.A.;

**- resistente non costituitasi in questa fase -**

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
11/09/2018 dal Consigliere DOMENICO CHINDEMI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale PAOLA  
MASTROBERARDINO, il quale chiede che la Corte, pronunciando a  
Sezioni Unite sul proposto conflitto, dichiari la giurisdizione del  
giudice tributario.

#### **Ritenuto che**

Con ordinanza in data 11.7.2017 la Commissione tributaria regionale  
Caserta ha sollevato conflitto di giurisdizione in ordine al ricorso n.  
1674/17 proposto da Caruso Francesca contro l'Agencia della  
riscossione Caserta Italia servizi di riscossione S.p.A. a seguito di  
riassunzione, da parte della contribuente, conseguente alla  
declaratoria, da parte del GOT di Santa Maria Capua Vetere, che  
quale giudice dell'esecuzione della procedura avente ad oggetto  
l'opposizione al pignoramento presso terzi, aveva declinato la  
giurisdizione. La CTP riteneva escluse dalla giurisdizione tributaria, ai  
sensi dell'art. 2 D.lgs 546/92, le controversie aventi ad oggetto gli  
atti di esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della  
cartella di pagamento.

Le parti non hanno svolto attività difensiva; il P.G., investito del  
prescritto parere, ha concluso per la declaratoria della giurisdizione  
del giudice tributario.

### **Considerato che:**

1. Va, preliminarmente, rilevata l'ammissibilità del proposto conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal giudice successivamente investito mediante "translatio iudicii", alla prima udienza fissata per la trattazione del merito (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 5493 del 10/03/2014)

2. Non è controverso che l'esecuzione concernesse pretese di natura tributaria (imposte dovute a seguito di liquidazione della dichiarazione di successione del dante causa Caruso Gennaro). Tra i motivi dell'opposizione sollevati dalla contribuente avverso il pignoramento presso terzi eseguito dall'agente per la riscossione viene dedotta, la decadenza della notifica della cartella esattoriale.

Deve essere, al riguardo, affermata la giurisdizione del giudice tributario in forza del condivisibile arresto di questa Corte che ha rilevato che "in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario"(Cass. Sez., Sentenza n. 13913 del 05/06/2017, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11481 del 11/05/2018). Infatti l'impugnazione dell'atto di pignoramento è strumentale all'impugnazione della cartella di pagamento per far valere un vizio della stessa (nel caso di specie la decadenza) e non un vizio proprio degli atti di pignoramento; trattasi della soluzione in concreto praticabile per far valere il vizio della cartella ed arrestare la procedura esecutiva in considerazione delle limitazioni, in materia fiscale, nel giudizio di opposizione agli atti

esecutivi, previste dall'art. 57 d.p.r. 602/1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo. Tale inammissibilità va interpretata nel senso che comporta solo il divieto di proporre dette opposizioni davanti al Giudice ordinario, senza però che ciò impedisca di proporre la questione al Giudice tributario, impugnando, unitamente al pignoramento, la cartella di pagamento per mancata notificazione o per eccepirne la decadenza (cfr Cass. S.U., 5.6.2017 n. 13916). Non ha neanche rilievo, in punto di fatto, se la decadenza sia maturata o meno e se non possa essere eccepita per mancata impugnazione della cartella nei termini di legge, in quanto la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della decadenza o della notificazione della cartella e, quindi, *secundum eventum*.

Al fine di individuare la giurisdizione rileva, principalmente, il dedotto vizio dell'atto di esecuzione forzata, cioè, nel caso di specie, la decadenza della notifica della cartella esattoriale (di natura tributaria), e non la natura di primo atto dell'espropriazione forzata (art. 491 cod. proc. civ.). La soluzione compatibile con il rispetto del diritto di difesa, sancito dall'articolo 24 Cost., è data dal riconoscimento della facoltà per il contribuente di impugnare davanti al giudice tributario la cartella di pagamento (atto presupposto), congiuntamente all'atto di precetto (atto successivo), ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.lgs 546/92.

L'art. 19, comma 3, D.lgs n. 546/92 prevede un'ipotesi d'impugnazione congiunta che consente di impugnare un atto autonomamente impugnabile "non conosciuto" unitamente al successivo atto notificato e, quindi, "conosciuto" al fine di farne valere eventuali profili di illegittimità; la eccepita decadenza della cartella di pagamento rende, quindi, il pignoramento impugnabile, unitamente alla cartella di pagamento, dinanzi alla commissione tributaria.

PQM

Dichiara la giurisdizione del Giudice tributario.

Così deciso nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili il 11 settembre 2018